

**IN BREVE n. 32 - 2024**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **FRANCOBOLLI ITALIA 2024 - NUOVE EMISSIONI**



➤ Emissione della Serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicata Una rotonda sul mare: Rimini

○ Data di emissione: 24 luglio 2024

➤ Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicati al mondo senza tempo delle ferrovie:

- ✓ Ferrovia Vigezzina-Centovalli, nel centenario;
- ✓ Ferrovia Circumetnea;
- ✓ Stazione ferroviaria di Sestri Levante, nel centenario dell’inaugurazione;
- ✓ Tronco ferroviario Chieri-Trofarello, nel 150° anniversario dell’inaugurazione

○ Data di emissione: 3 agosto 2024



**DICIOTTESIMA EDIZIONE**

aggiornata dal Prof. Marco PERELLI ERCOLINI al 30 MAGGIO 2024

**Presentazione**

**INDICE**

- 1. INTRODUZIONE**
- 2. PREMESSA**
- 3. GENERALITA'**
- 4. ATTUALE NORMATIVA**
  - 4.1 LAVORATRICE-MADRE MEDICO
  - 4.2 LAVORATRICE-MADRE MEDICO OSPEDALIERA
    - 4.2.1 TUTELA GENITORIALITA' NEL CONTRATTO DEGLI OSPEDALIERI
    - 4.2.2 L'ATTUALE TUTELA DELLA GENITORIALITA'  
(congedo di maternità, congedo di paternità, congedo parentale)
  - 4.3 MADRE-MEDICO DI ISTITUTI PREVIDENZIALI E DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
  - 4.4 MADRE-MEDICO DIPENDENTE DA STRUTTURE PRIVATE (o assimilate)
  - 4.5 MADRE-MEDICO LIBERO PROFESSIONISTA
    - 4.5.1 NORMATIVA ENPAM
    - 4.5.2 TUTELE ENPAM STUDENTESSE UNIVERSITARIE 5° e 6° ANNO
  - 4.6 MODIFICHE D.Lgs. 80-2015 - MAGGIORI TUTELE PER LA MATERNITA' e PATERNITA'
- 5. PADRE BABY-SITTER**
- 6. PARTI PLURIGEMELLARI**
- 7. PERMESSI PER L'ALLATTAMENTO E LA CURA DEI FIGLI**
- 8. ASSENZE PER LE MALATTIE DEI FIGLI**
- 9. AGEVOLAZIONI IN CASO DI ADOZIONE**
- 10. AGEVOLAZIONI PER I FIGLI DISABILI**
- 11. ASPETTI PREVIDENZIALI**
- 12. RISVOLTI PENSIONISTICI DELLA MATERNITA' AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO**
- 13. CONGEDO ORDINARIO (FERIE)**
- 14. DIRITTI CONNESSI AL TRATTAMENTO ECONOMICO E ALTRI DIRITTI**
- 15. MATERNITA' / PATERNITA' e ECM**
- 16. RIFLESSI FISCALI**
- 17. CONGEDI PARENTALI**
- 18. ALCUNI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI e APPLICATIVI ARAN**
- 19. ESTRATTI DI SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE**
- 20. LEGGI PRINCIPALI**
  - 20.1 LEGGI ANTERIORI ALLA 1204/1971
  - 20.2 LEGGI POSTERIORI ALLA 1204/1971
- 21. CIRCOLARI E RISOLUZIONI DI MAGGIOR RILIEVO**
- 22. GLOSSARIO**
- 23. MODULISTICA**
- 24. APPENDICE**
  - 24.1 CORONAVIRUS - PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA GENITORIALITA'
  - 24.2 DLgs 105/2022 - LE NUOVE DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA GENITORIALITA'
  - 24.3 CIRCOLARE 122/2022 – ALCUNE NOTE SULLE NUOVE NORME DEL CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITA' E DEL CONGEDO PARENTALE

autori: On. Prof. Eolo Giovanni PARODI    Prof. Marco PERELLI ERCOLINI

## **QUANDO FINIRÀ LA FEBBRE DELLE LISTE D'ATTESA?** da Start Magazine

del 26 luglio 2024 a cura di Federico Guiglia

*(Pubblicato su L'Arena di Verona, Il Giornale di Vicenza, Bresciaoggi e Gazzetta di Mantova)*

Tempi più brevi per le prestazioni sanitarie, esami e visite entro scadenze precise a costo di ricorrere alla garanzia del già ribattezzato “salta-file” e una piattaforma nazionale anche per monitorare e controllare l'andamento delle novità introdotte. La Camera ha dato il via libera definitivo (171 voti a favore, 122 quelli contrari) al decreto-legge sulla spinosa questione delle liste d'attesa. “Un passo avanti e concreto per i cittadini”, sottolinea la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Il testo del ministro, Orazio Schillaci, mira a porre rimedio all'inefficienza vissuta e denunciata dagli italiani sul diritto alla salute, che la Repubblica tutela “come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività” (articolo 32 della Costituzione). Ma il caos delle liste d'attesa e dei tempi inaccettabili per accedere anche agli accertamenti più gravi e urgenti, ha vanificato a lungo la disposizione costituzionale.

Ora il governo e il Parlamento – col no delle opposizioni, “misure spot” ha detto Elly Schlein, leader del Pd -, provano a cambiar strada. Basterà perché i cittadini riconquistino fiducia nella sanità pubblica, e perché chi può permetterselo rinunci a ricorrere al privato per avere l'assistenza che gli è dovuta?

L'obiettivo di questo piano è nella parola “interoperabilità”, ossia un sistema nazionale capace di interagire con le piattaforme delle liste d'attesa in ogni regione, ma anche di meglio coordinare e smaltire le prenotazioni su tutto il territorio nazionale.

Dunque, nasce un Cup (centro unico prenotazioni) di riferimento regionale, che includerà sia chi fornisce il servizio pubblico, sia i privati convenzionati. Al Cup dovranno rivolgersi gli interessati per richiedere gli appuntamenti coi medici. Chi non si presenta alla visita fissata e non cancellata, dovrà pagare il ticket. Chiaro il tentativo di evitare inutili ritardi e perdite di tempo, ingolfando un meccanismo che già partirà molto appesantito, dovendo incrociare competenze dello Stato e delle Regioni con le disponibilità dei servizi e le necessità dei cittadini.

Un ingranaggio destinato a essere messo alla prova, se e quando arriverà l'autonomia differenziata, che metterà le istituzioni regionali che richiedano l'esercizio dell'autonomia ancor più a fronte delle loro responsabilità, e lo Stato con l'obbligo di assicurare i livelli essenziali di prestazioni – nel caso: pari opportunità per accedere alle liste d'attesa -, in tutta Italia.

Si prevede un aumento del tetto di spesa per assumere personale sanitario, posto che le riforme camminano sulle gambe dei medici e il rischio di sovraccaricare il già ridotto personale è alto. Tanto più che laboratori e ambulatori dovranno restare aperti anche il fine settimana. Investire risorse, ecco la cartina di tornasole per capire se la legge potrà risolvere il problema o creare solo altre attese sulle liste d'attesa.

## **ANNOTAZIONE IN CARTELLA CLINICA DELLA DICITURA NON**

**ESCLUDE UNA SINTOMATOLOGIA NON ANNOTATA** da Doctor News - n. 173

del 27 luglio 2024 a cura avv. Jacopo Grassini

Non può sostenersi che la annotazione nella cartella clinica, circa la bontà del decorso post-operatorio, attesti una verità escludente la sintomatologia non annotata. È invero pacifico che le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e segg. c.c., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o

di opinione in essa espresse . Ciò posto, la cartella clinica in atti fa prova fino a querela di falso dei fatti attestati, non già delle valutazioni, quali quella ivi contenuta ("buono" il decorso post operatorio).

## **PRESSIONE FISCALE E CONFRONTO UE** da IRPEF: ecco la classifica italiana dei tartassati a cura di Anna Fabi



IRPEF - ecco la classifica italiana de

Nel 2022, le casse dello Stato hanno ricevuto 174,2 miliardi di euro di IRPEF netta, con una media di 5.381 euro per contribuente.

**(attenzione, questa è la media e purtroppo i soliti, lavoratori e pensionati, pagano anche per chi e sono molti, non pagano nulla, ma si svegliano all'età pensionabile per avere un assegno assistenziale a carico non della fiscalità ma del sistema pensionistico, senza aver mai versato un quattrino)**

Questi importi sono stati ridotti da circa 20 miliardi di euro in detrazioni e altri 28 miliardi in oneri deducibili.

Secondo il Documento di Economia e Finanza (DEF), la pressione fiscale in Italia è destinata a scendere ulteriormente nel corso del 2024 raggiungendo il 42,1% del PIL. Questo calo è attribuibile a una crescita economica prevista del 3,7% e a un aumento delle entrate fiscali del 2,6%.

Ad ogni modo, nonostante una riduzione delle tasse negli ultimi anni, l'Italia continua ad avere una delle pressioni fiscali più elevate in Europa. Nel 2023, si è attestata al 42,5% del PIL, superata solo da Francia, Belgio, Danimarca e Austria. La Germania e la Spagna, per confronto, hanno avuto pressioni fiscali rispettivamente del 40,6% e del 37,8%.

| <b>PAESE</b>     | <b>PRESSIONE FISCALE (% PIL)</b> |
|------------------|----------------------------------|
| <b>Francia</b>   | <b>45,8</b>                      |
| <b>Belgio</b>    | <b>45,3</b>                      |
| <b>Danimarca</b> | <b>44,5</b>                      |
| <b>Austria</b>   | <b>42,9</b>                      |
| <b>Italia</b>    | <b>42,5</b>                      |
| <b>Germania</b>  | <b>40,6</b>                      |
| <b>Spagna</b>    | <b>37,8</b>                      |
| <b>Media UE</b>  | <b>40,3</b>                      |

## **CONSULTA - AL CONVIVENTE DI FATTO SI APPLICA LA DISCIPLINA DELL'IMPRESA FAMILIARE** da DplMo

La Corte costituzionale, con sentenza n. 148, depositata il 25 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare – oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo – anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto».

Inoltre, in via consequenziale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-ter del codice civile, che, introdotto dalla [legge n. 76 del 2016](#) (cosiddetta legge Cirinnà), riconosceva al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta.

Per «conviventi di fatto» – secondo la definizione prevista dall'art. 1, comma 36, di tale legge – si intendono «*due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale*».

Le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale della disciplina dell'impresa familiare – in riferimento, in particolare, agli articoli 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione – nella parte in cui il convivente *more uxorio* non era incluso nel novero dei «familiari».

La Corte costituzionale ha accolto le questioni rilevando che, in una società profondamente mutata, vi è stata una convergente evoluzione sia della normativa nazionale, sia della giurisprudenza costituzionale, comune ed europea, che ha riconosciuto piena dignità alla famiglia composta da conviventi di fatto.

Rimangono le differenze di disciplina rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio; ma quando si tratta di diritti fondamentali, questi devono essere riconosciuti a tutti senza distinzioni. Tale è il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione; diritto che, nel contesto di un'impresa familiare, richiede uguale tutela, versando anche il convivente di fatto, come il coniuge, nella stessa situazione in cui la prestazione lavorativa deve essere protetta, rischiando altrimenti di essere inesorabilmente attratta nell'orbita del lavoro gratuito.

La Corte – nel sottolineare che la tutela del lavoro è strumento di realizzazione della dignità di ogni persona, sia come singolo che quale componente della comunità, a partire da quella familiare – ha ritenuto, quindi, irragionevole la mancata inclusione del convivente di fatto nell'impresa familiare.

All'ampliamento della tutela apprestata dall'art. 230-bis del codice civile al convivente di fatto è conseguita l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-ter del codice civile, che – nell'attribuire allo stesso una tutela ridotta, non comprensiva del riconoscimento del lavoro nella famiglia, del diritto al mantenimento, nonché dei diritti partecipativi nella gestione dell'impresa familiare – comporta un ingiustificato e discriminatorio abbassamento di protezione.

**ALLEGATI A PARTE - CORTE COST. Pronuncia 148 del 2.07.2024 dep. il 25.07.2024 (documento 154)**

## **ACCREDITI SU IBAN ERRATO: RESPONSABILITÀ DELLA BANCA** a cura di avv. Francesco Pace - Studio Cataldi

[Accrediti su IBAN errato: responsabilità della banca \(studiocataldi.it\)](#)

La Cassazione segna un'importante svolta in materia di responsabilità bancaria per accrediti eseguiti su IBAN errato.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 17415/2024, ha stabilito che la banca è responsabile nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa di un accredito eseguito su un IBAN errato, salvo che non dimostri di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare l'errore o di essersi

adeguatamente adoperata per consentire al pagatore di individuare il soggetto destinatario del pagamento, anche comunicando dati anagrafici o societari.

La sentenza sottolinea l'obbligo di diligenza che grava sulla banca nell'esecuzione delle operazioni di pagamento. La banca deve agire con la massima attenzione e buona fede per evitare che errori nell'indicazione dell'IBAN possano pregiudicare il corretto esito dell'operazione. Questo obbligo di diligenza si traduce nella necessità di adottare misure preventive e correttive adeguate.

Per esonerarsi dalla responsabilità, dunque, la banca deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare l'errore.

## **ONAOSI**

Viaggio-studio nel cuore della finanza europea dal 23 al 25 ottobre 2024. 10 posti riservati agli studenti ONAOSI.

Un'opportunità unica per immergersi nel mondo della finanza e scoprire le sfide e le opportunità di questo importante centro finanziario sede della Banca Centrale Europea, la Banca Federale di Germania e la Borsa di Francoforte.

### **BANDI E MODULISTICA ASSISTITI**

**26 luglio 2024**

**Scadenza: 26 agosto 2024 13:00**

**[Frankfurt Finance Study Visit](#)**

**[Viaggio-studio nel cuore della finanza europea dal 23 al 25 ottobre 2024. 10 posti riservati agli studenti ONAOSI.](#)**

### **BANDI E MODULISTICA NON ASSISTITI**

**26 luglio 2024**

**Scadenza: 26 agosto 2024 13:00**

**[Frankfurt Finance Study Visit](#)**

**[Viaggio-studio nel cuore della finanza europea dal 23 al 25 ottobre 2024. 10 posti riservati agli studenti ONAOSI.](#)**

## **CORTE COSTITUZIONALE: MEDICI, ATTENZIONE**

### **ALL'INTRAMOENIA ALLARGATA**

I medici in rapporto esclusivo col SSN non possono svolgere attività libero-professionale in intramoenia presso strutture sanitarie private accreditate.

Ai medici che hanno optato per il rapporto esclusivo col SSN e ai quali è consentito svolgere attività libero-professionale solo in intramoenia, è vietato di svolgere attività libero professionale intramuraria presso strutture private accreditate per garantire la massima efficienza e funzionalità operativa al Servizio sanitario pubblico, evitando effetti negativi di un contemporaneo esercizio da parte del medico dipendente di attività professionale presso strutture accreditate con il pericolo di incrinamento della funzione ausiliaria delle rete sanitaria pubblica che queste ultime svolgono.

*Corte Costituzionale - Sentenza n. 153 dep. il 29.07.2024*

**ALLEGATI A PARTE - Corte Cost. Sentenza n.153 dep.il 29.07.2024  
(documento 155)**

## **COMUNICATO STAMPA CORTE COSTITUZIONALE (documento 156)**

Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale  
Comunicato del 29 luglio 2024

### **ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA DEI DIRIGENTI SANITARI: INCOSTITUZIONALI LE NORME DELLA REGIONE LIGURIA CHE CONSENTONO AI DIRIGENTI SANITARI IN REGIME DI RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI SVOLGERE ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA PRESSO STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE**

Con la sentenza n. 153 del 2024, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 1, della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2023, n. 20, nella parte in cui consente, in via transitoria e fino al 2025, alle «strutture private accreditate, anche parzialmente, con il Servizio sanitario regionale, di avvalersi dell'operato di dirigenti sanitari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale che abbiano optato per il regime di attività libero professionale intramuraria» (ALPI).

La Corte ha affermato che la citata previsione si pone in contrasto con un principio fondamentale in materia di tutela della salute, vincolante per tutte le Regioni, che vieta ai medici che abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo con il SSN e ai quali è dunque consentito svolgere attività libero professionale solo intramoenia, di svolgere l'ALPI presso strutture sanitarie private accreditate. Anche allorquando, infatti, è stata transitoriamente introdotta, in considerazione della carenza degli spazi disponibili, la possibilità di un'ALPI "allargata" e si è consentito al direttore generale di assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi, includendovi anche gli studi professionali privati, è stata sempre ribadita l'espressa esclusione delle strutture sanitarie private accreditate.

Con tale divieto, stabilito dall'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2007 e ripetutamente affermato dal legislatore statale negli anni, il legislatore «ha inteso garantire la massima efficienza e funzionalità operativa al servizio sanitario pubblico», evitando che «potesse spiegare effetti negativi il contemporaneo esercizio da parte del medico dipendente di attività professionale presso strutture» accreditate, con il «pericolo di incrinamento della funzione ausiliaria» della rete sanitaria pubblica, che queste ultime svolgono.

Diverso esito hanno trovato, invece, le censure di incostituzionalità rivolte al comma 2 dello stesso art. 47 della legge della Regione Liguria n. 20 del 2023, là dove consente, «[i]n via transitoria» e comunque solo «fino all'anno 2025», alle aziende sanitarie, enti e istituti del SSR di acquisire dai propri sanitari prestazioni in regime di ALPI «[a]l fine di ridurre le liste di attesa» e ovviare alla carenza di organico (prestazioni aggiuntive o integrative). La disposizione regionale impugnata è, infatti, in linea con la normativa statale, ad eccezione della previsione della possibilità che le prestazioni acquistate dall'azienda sanitaria dai propri dirigenti sanitari in regime di ALPI siano effettuate presso strutture sanitarie accreditate.

Roma, 29 luglio 2024

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 - Roma - Tel. 06.4698224/06.4698397

## **GOVERNO - ASSUNZIONE DI PERSONALE NELLA PUBBLICA**

**AMMINISTRAZIONE** da DplMo - fonte: Gazzetta Ufficiale

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2024, con due DPCM che autorizzano a bandire e ad assumere personale nella Pubblica Amministrazione.

- [DPCM 19 giugno 2024 – Autorizzazione a bandire e ad assumere unita' di personale a tempo indeterminato appartenente al comparto sicurezza-difesa della Polizia di Stato sulle risorse da cessazione 2023 per l'anno 2024](#)
- [DPCM 5 luglio 2024 – Autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito ad avviare procedure selettive per il reclutamento di n. 2.870 unita' dell'area funzionari e dell'elevata qualificazione, per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027](#)

## **MEDICI ITALIANI TRA I PIÙ POVERI D'EUROPA. ECCO LE RETRIBUZIONI A CONFRONTO**

da Doctor33

### [Medici italiani tra i più poveri d'Europa. Ecco le retribuzioni a confronto | Doctor33](#)

Il medico dirigente del SSN in realtà, a valore nominale, guadagna in media il 76% in meno di un collega olandese, il 72,3% in meno di un tedesco, il 54,8% meno di un irlandese, il 38,4 in meno di un danese.

„,,non attraenti nel servizio sanitario le condizioni di lavoro e le retribuzioni contrattuali". Tra il 2015 e il 2023 la retribuzione media ha subito una contrazione in termini reali del 6,1%, nonostante un incremento in termini nominali di circa 7 mila euro annui.

## **MIN.LAVORO - MODALITÀ DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI MEDICI AUTORIZZATI IN MATERIA DI PROTEZIONE CONTRO LE RADIAZIONI IONIZZANTI**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Università e della Ricerca, ha emanato il Decreto prot. 362/2024, recante modifiche al D.M. 4 maggio 2022 in tema di modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati in materia di protezione dei lavoratori contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

**ALLEGATI A PARTE - MIN.LAV. Decreto prot.362-2024 (documento 157)**

## **INPS - GESTIONE RICONGIUNZIONI: SCAMBIO TELEMATICO INPS E CASSE PREVIDENZIALI**

L'INPS, con il messaggio n. 2770 del 31 luglio 2024, comunica che da settembre gli iscritti all'ENPAM e alla Cassa Geometri potranno attivare la facoltà di **ricongiunzione contributiva** ricorrendo esclusivamente al **canale telematico**.

La convenzione quadro, adottata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 19 aprile 2023, n. 56, diventa esecutiva, grazie alla collaborazione informatica che si è realizzata tra l'Istituto, l'ENPAM e la Cassa Geometri.

Il messaggio richiama il contributo fondamentale offerto dai partner e illustra nel dettaglio le fasi relative allo **scambio telematico**.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.2770 del 31.07.2024 (documento 158)**

**IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE SULLE LISTE D'ATTESA. LE MISURE ENTRANO IN VIGORE DA OGGI** da Quotidiano Sanità di Venerdì 2 agosto 2024 (GU n.178 del 31-7-2024)

**[Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge sulle liste d'attesa. Le misure entrano in vigore da oggi - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](https://www.quotidianosanita.it)**

Arriva la piattaforma nazionale per le liste d'attesa, i Cup dovranno avere in agende tutte le prestazioni offerte da pubblico e privato convenzionato, e viene previsto anche un sistema per garantire al cittadino tempi certi per le prestazioni mediante ricorso a intramoenia o privato. I controlli sulle Asl resteranno in capo alle Regioni ma il ministero della Salute avrà la possibilità di intervenire con poteri sostitutivi in presenza di inadempienze. Si supererà il tetto di spesa per il personale sanitario a partire dal 2025.

**ALLEGATI A PARTE - DL 7 giugno 2024 n.73 in GU n.178 del 31.07.2024 (documento 159)**

**SPERIAMO...SE SON ROSE FIORIRANNO !!!**

**INPS - CUMULO DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE MATURATI PRESSO ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI**

L'INPS, con la circolare n. 87 del 1° agosto 2024, fornisce indicazioni in ordine all'ambito applicativo dell'articolo 5 del [decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto l'esercizio della facoltà di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali, anche finalizzato alla pensione anticipata.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 87 del 1.08.2024 (documento 160)**

**INL - CONCORSO PUBBLICO PER 750 ISPETTORI TECNICI PUBBLICATO IL 1 AGO 2024** da DplMo - fonte: Ispettorato del Lavoro

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con il [Decreto n. 48 del 22 luglio 2024](#), ha indetto i seguenti concorsi pubblici, per esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 750 (settecentocinquanta) unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area funzionari, famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza:

- concorso pubblico, per esami, a complessivi undici posti nell'area funzionari, famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza da destinare presso gli uffici dell'Ispettorato nazionale del lavoro della regione Abruzzo; codice concorso: ISPTECAB11;

- concorso pubblico, per esami, a complessivi cento posti nell'area funzionari, famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza da destinare presso gli uffici dell'Ispettorato nazionale del lavoro della regione Emilia Romagna; codice concorso: ISPTECER100;
- concorso pubblico, per esami, a complessivi trentaquattro posti nell'area area funzionari, famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza da destinare presso gli uffici dell'Ispettorato nazionale del lavoro della regione Friuli-Venezia Giulia; codice concorso: ISPTECFVG34;
- concorso pubblico, per esami, a complessivi quarantasei posti nell'area funzionari, famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza da destinare presso gli uffici dell'Ispettorato nazionale del lavoro della regione Lazio; codice concorso: ISPTECLA46;
- concorso pubblico, per esami, a complessivi trentacinque posti nell'area funzionari, famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza da destinare presso gli uffici dell'Ispettorato nazionale del lavoro della regione Liguria; codice concorso: ISPTECLI35;
- concorso pubblico, per esami, a complessivi centonovanta posti nell'area funzionari, famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza da destinare presso gli uffici dell'Ispettorato nazionale del lavoro della regione Lombardia; codice concorso: ISPTECLO190;
- concorso pubblico, per esami, a complessivi trentaquattro posti nell'area funzionari, famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza da destinare presso gli uffici dell'Ispettorato nazionale del lavoro della regione Marche; codice concorso: ISPTECMA34;
- concorso pubblico, per esami, a complessivi quattordici posti nell'area funzionari, famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza da destinare presso gli uffici dell'Ispettorato nazionale del lavoro della regione Molise; codice concorso: ISPTECMO14;
- concorso pubblico, per esami, a complessivi ottantatrè posti nell'area funzionari, famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza da destinare presso gli uffici dell'Ispettorato nazionale del lavoro della regione Piemonte; codice concorso: ISPTECPI83;
- concorso pubblico, per esami, a complessivi ventuno posti nell'area funzionari, famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza da destinare presso gli uffici dell'Ispettorato nazionale del lavoro della regione Sardegna; codice concorso: ISPTECSA21;
- concorso pubblico, per esami, a complessivi sessantasette posti nell'area funzionari, famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza da destinare presso gli uffici dell'Ispettorato nazionale del lavoro della regione Toscana; codice concorso: ISPTECTO67;
- concorso pubblico, per esami, a complessivi dieci posti nell'area funzionari, famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza da destinare presso gli uffici dell'Ispettorato nazionale del lavoro della regione Umbria; codice concorso: ISPTECUM10;
- concorso pubblico, per esami, a complessivi centocinque posti nell'area funzionari, famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza da destinare presso gli uffici dell'Ispettorato nazionale del lavoro della regione Veneto; codice concorso: ISPTECVE105.

Per l'ammissione ai concorsi indetti all'articolo 1 del presente bando sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento dell'assunzione in servizio:

- cittadinanza italiana;
- età non inferiore ai diciotto anni;
- possesso dei seguenti titoli di studio:
  - diploma di laurea (DL) conseguito secondo il vecchio ordinamento: Ingegneria, Architettura, Chimica, Fisica;

- laurea magistrale (LM): Architettura del paesaggio (LM-3), Architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4), Scienze chimiche (LM-54), Fisica (LM-17), Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (LM-44), Ingegneria civile (LM-23), Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24), Ingegneria meccanica (LM-33), Ingegneria della sicurezza (LM- 26); Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (SNT LM4)
- laurea specialistica (LS): Architettura del paesaggio (3/S), Architettura e ingegneria edile (4/S), Ingegneria meccanica (36/S), Scienze chimiche (62/S), Fisica (20/S), Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (50/S), Ingegneria civile (28/S); Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (SNT/04/S)
- laurea triennale (L): Ingegneria civile e ambientale (L-07), Ingegneria industriale (L-09), Scienze dell'architettura (L-17), Scienze e tecnologie chimiche (L-27), Scienze e tecnologie fisiche (L-30), Scienze e tecniche dell'edilizia (L-23), Professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT04)

Sono fatte salve le corrispondenze e/o equipollenze previste dai decreti ministeriali vigenti in materia di equiparazione ed equipollenza.

- idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell'assunzione all'impiego;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
- non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

### [Il link per presentare la domanda](#)

### **PAGAMENTO PENSIONI E ALTRE PRESTAZIONI INPS SOLO IN CONTANTI FINO A 1.000 EURO**

L'INPS erogherà la pensione e le altre prestazioni in contanti nel limite di 1.000 euro.

Per importi superiori sono necessari strumenti di pagamento elettronico, bancari o postali.

In caso di superamento del limite, le sedi INPS contatteranno gli interessati affinché forniscano coordinate bancarie per il pagamento (messaggio interno n. 2672/2024 diretto alle sedi territoriali).